

Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2013, n. 13337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore	- Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro	- Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto	- Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea	- Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 13134-2011 proposto da:

BELSITO SRL (OMISSIS), in persona della liquidatrice, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALETTO, 527, presso l'Ing. A.R., rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANI GAETANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L.F.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 225/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 19/10/2010, depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

"1. - La Belsito s.r.l. fu dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 26 luglio 1991. Curatore fu nominato il rag. L.F.. Revocato successivamente il fallimento per incompetenza di quel Tribunale, fu dichiarato dal Tribunale di Fermo un nuovo fallimento, nel quale il rag. L. insinuò il suo credito del compenso per l'attività svolta come curatore del precedente fallimento.

Il Giudice delegato non ammise il credito e l'interessato propose quindi opposizione. Nel giudizio intervenne l'avv. Gaetano Gaetani, creditore concorrente, che resistette all'opposizione e chiese, in

via riconvenzionale e in surroga del curatore fallimentare inerte, revocarsi il pagamento dell'acconto sul compenso percepito dal rag. L.. Il Tribunale accolse l'opposizione e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale dell'avv. Gaetani.

Quest'ultimo propose appello insistendo per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della sua domanda. Nel giudizio di gravame si costituirono il rag. L. nonchè, dopo essere ritornata in bonis a seguito della chiusura del fallimento per riparto, la Belsito s.r.l..

La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile il giudizio sul rilievo, appunto, che nelle more della fase di gravame era sopraggiunta la chiusura del fallimento e non aveva ragion d'essere un giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento chiuso; e lo stesso poteva dirsi quanto all'azione revocatoria dell'avv. Gaetani.

La Belsito s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, con il quale sostiene l'illegittimità della statuizione d'improcedibilità quanto al giudizio di opposizione a stato passivo, anche perchè nella specie il Tribunale di Fermo aveva disposto l'accantonamento della somma destinata al soddisfacimento del credito del L. sino all'esito del giudizio di opposizione.

2. - Va preliminarmente rilevata la mancanza in atti (quantomeno nel fascicolo regolamentare) degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sono state eseguite le notifiche del ricorso agli intimati. Ove non fosse posto tempestivo rimedio a tale mancanza, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile.

3. - Nel merito il ricorso è fondato anche a prescindere dall'accantonamento richiamato dalla ricorrente.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura (o alla revoca) del fallimento, determina soltanto l'interruzione del processo nel quale sia parte il curatore fallimentare, onde il giudizio di opposizione allo stato passivo può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l'ammissione al passivo. Nè va sopravvalutata la circostanza - valorizzata invece dalla Corte d'appello - che le conclusioni della parte che prosegue il giudizio continuino, come nella specie, ad essere formulate in termini di ammissione al passivo fallimentare e non di condanna al pagamento del credito a carico della parte fallita ritornata in bonis. Invero la domanda d'insinuazione al passivo s'inserisce in un processo esecutivo concorsuale e tende all'accertamento del credito in funzione esecutiva mediante la sua collocazione sul ricavato dell'attivo fallimentare, sicchè include qualcosa di più, e non di meno, della mera condanna al pagamento richiesta nel giudizio ordinario, la quale è dunque contenuta in essa come nel più è contenuto il meno."

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta, dando peraltro atto della produzione degli avvisi di ricevimento nella stessa menzionati;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2013